



COMUNE DI ACQUI TERME

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORDINANZA N. 38 DEL 15/11/2018

IL SINDACO

PREMESSO che la Regione Piemonte con la D.G.R. 42-5805 del 20 ottobre 2017 ha approvato le "Prime misure di attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel bacino Padano", in attuazione del "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" sottoscritto il 9 giugno 2017 dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia – Romagna e Veneto;

DATO ATTO che la suddetta Deliberazione regionale dispone che su tutto il territorio regionale debba essere attuata la misura temporanea consistente nel divieto di combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo, nel periodo tra il 1 ottobre ed il 31 marzo di ogni anno;

RICHIAMATA altresì la propria ordinanza n. 36 del 4 dicembre 2017, la quale conteneva il divieto assoluto di ogni tipo di combustione all'aperto riferito al periodo 4 dicembre 2017 – 31 marzo 2018;

DATO ATTO che è opportuno adottare una nuova ordinanza che vieti annualmente la combustione dal 1 ottobre al 31 marzo, poiché la validità della precedente era limitata al 31 marzo 2018;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 182 del 1 agosto 2014, che dovrà sempre considerarsi sospesa dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno;

RITENUTO opportuno accorpate in un unico provvedimento anche l'obbligo di utilizzo di pellets certificati, entrato in vigore dal 1 ottobre 2018, come previsto dalla D.G.R. 42 – 5805 del 20 ottobre 2017 e dalla seguente D.D. n. 463 del 31/10/2017;

PRECISATO, pertanto, che nei generatori di calore a pellets di potenza termica nominale inferiore a 35kW devono essere utilizzati pellets realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

VIETA

ogni tipologia di combustione all'aperto, su tutto il territorio comunale, a partire dal 1 ottobre sino al 31 marzo di ogni anno;

ORDINA

La sospensione della validità della propria ordinanza sindacale n. 182 del 1/08/2014, avente come oggetto "Disciplina della combustione sul luogo di produzione dei soli residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole e forestali nel territorio del Comune di Acqui Terme" che era stata adottata ai sensi dell'art. 256 bis del D.Lgs 152/2006, dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno;

ORDINA altresì

Che nei generatori di calore a pellets di potenza termica nominale inferiore a 35KW siano utilizzati solo pellets realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e che i pellets siano certificati conformi alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché all'utilizzatore dei pellets di conservare la documentazione pertinente.

AVVERTE

Che al divieto di combustione non sono ammesse deroghe, tranne che per i seguenti motivi:

- In presenza di emergenze fitosanitarie, nei soli territori, periodi, colture e con le modalità indicate dal Settore Fitosanitario e dai Servizi Tecnico – Scientifici della Regione Piemonte;
- In presenza di suoli asfittici, ove l'interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta, identificati dal Servizio Fitosanitario Regionale, e solo se non sia possibile l'allontanamento delle paglie.

Che in caso di inottemperanza al presente provvedimento, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge, ovvero ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge - ovvero sessanta giorni - decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile. In alternativa al ricorso al T.A.R., entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento può essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

DISPONE

che copia della presente disposizione sia pubblicata all'albo pretorio comunale e sull'*home page* del sito web del Comune di Acqui Terme, nonché sia trasmessa a:

- Comando Polizia Locale;
- Comando Stazione Carabinieri di Acqui Terme;
- Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato;
- Comando Stazione Vigili del Fuoco di Acqui Terme.

IL SINDACO
Lorenzo Lucchini

